

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

3 dicembre 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco PIRONTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: "TORINO LIBERA DALLA VIOLENZA DI GENERE". ISTITUZIONE RESIDENZA FITTIZIA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino, della Vicesindaca Schellino e degli Assessori Giusta e Rolando.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta Convenzione di Istanbul (7 aprile 2011 e ratificata in Italia il 19 giugno 2013) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione è anche il primo trattato internazionale a contenere una definizione di genere. Infatti nell'art. 3, lett. c), il genere è definito come "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini". L'articolo 3 cita: "la violenza contro le donne" è la violenza dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e si intendono tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica o privata.

La struttura della Convenzione si articola in:

- 1) prevenzione,
- 2) protezione e sostegno alle vittime,
- 3) perseguimento dei colpevoli,
- 4) politiche integrate, allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno caratterizzato da grande complessità e da molteplici determinanti.

Dopo la Legge del 27 giugno 2013 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Istanbul, a distanza di due mesi, con il Decreto-Legge n. 93/2013, sono state adottate norme per contrastare la violenza sulle donne, sia sul piano penale sia su quello di altre linee di intervento con specifica dotazione finanziaria. In questo secondo ambito è stato previsto un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato nell'estate 2015 e di durata biennale.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro costituitosi nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, composto da rappresentanti di vari Ministeri istituzionalmente interessati alla tematica, dalla Conferenza delle Regioni, dall'Anci, dalle Forze dell'Ordine, da una rappresentanza dell'associazionismo femminile e dalle organizzazioni sindacali, ha avviato un ampio e articolato processo di dialogo partecipato finalizzato alla definizione delle linee strategiche e dei contenuti della proposta di un **"Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne" per il triennio 2017-2020.**

La strategia del Piano è imperniata sugli ambiti di intervento proposti dalla Cdl e in particolare:

- a) Prevenzione,
- b) Protezione e Sostegno,

c) Perseguire e Punire.

Essa è accompagnata da un asse trasversale costituito dalle Politiche integrate, dalla costruzione di un sistema integrato di raccolta dati e dalle attività di monitoraggio e valutazione. Quest'ultima direttrice si esprime nella definizione di reti di funzionamento e sistemi di intervento integrati tra servizi generali e specializzati, secondo il principio della piena responsabilizzazione del livello di Amministrazione pubblica pertinente e/o più appropriato, nell'ambito di un sistema nazionale di politiche coordinate.

Tra le priorità individuate nel terzo asse (Priorità 3.1) troviamo: Garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva.

Linee guida soccorso e assistenza donne vittime di violenza.

Il 24 novembre 2017 sono state approvate con DPCM le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.

Obiettivo delle linee guida è quello di fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna. Il provvedimento prevede, dopo il triage infermieristico, salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), che alla donna sia riconosciuta una codifica di urgenza relativa (codice giallo o equivalente) per garantire una visita medica tempestiva (tempo di attesa massimo 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari.

Le linee guida prevedono, inoltre, l'aggiornamento continuo delle operatrici e operatori, indispensabili per una buona attività di accoglienza, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di prevenzione.

La Regione Piemonte:

- con la Legge 24 febbraio del 2016 n. 4, coerentemente con la Convenzione di Istanbul tra i suoi principi “assicura misure di azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta e assistita” tra i quali i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio;
- con D.G.R. 39-5909 del 10 novembre 2017 individua i criteri per l'accesso ai finanziamenti per l'attuazione delle linee di azione previste nell'ambito del Piano d'Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

La Città di Torino con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2018 05043/130) del 13 novembre 2018 approvava il “Piano di interventi della Città: Torino libera dalla violenza di genere”.

Con “Torino libera dalle violenze di genere”, la Città ha inteso innanzitutto coinvolgersi come Amministrazione che conta, ad oggi, poco meno di 9.500 dipendenti dei quali più di 6.300 donne, attivando specifici percorsi di sensibilizzazione e formazione per contrastare le violenze di genere che possono avvenire anche nei confronti delle proprie dipendenti. I dati ci restituiscono infatti una situazione allarmante in cui una donna su tre subisce violenza o

stalking nell'arco della sua vita e oltre il 43% subisce molestie sessuali sul posto di lavoro, molestie che sono definite dalla Convenzione di Istanbul come violenza di genere sulle donne.

Questa consapevolezza spinge l'istituzione ad essere responsabile delle azioni che mette in atto e di come lo fa. "Torino libera dalla violenza di genere" è un progetto plurale e aperto, capace di rendere visibili e valorizzare le esperienze, le progettualità, le voci e le risorse del territorio, a partire dal Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne –CCVD, e si configura come un modo di rendere manifesta quella scelta politica e di parte tramite l'organizzazione delle attività che la Città, insieme al territorio cittadino, può mettere in campo.

L'esperienza torinese è stata caratterizzata dal continuo dialogo tra istituzione e associazioni, e da un ruolo di stimolo, coordinamento ed attivazione svolto dall'istituzione rispetto alle tematiche femminili e in particolare a quella della violenza sulle donne; ruolo del resto sollecitato dalle stesse associazioni e dagli stessi femminismi e movimenti delle donne.

La Città di Torino è quindi da anni impegnata contro la violenza di genere sulle donne anche con risorse finanziarie proprie e personale specializzato; ha istituito servizi dedicati e elaborato e realizzato progetti innovativi anche in collaborazione e sinergia con altri soggetti pubblici e privati. Ha istituito e gestisce un Centro Antiviolenza e una Casa Rifugio, una sala d'Ascolto per donne vittime di violenza e di stalking; sono operativi il reparto Polizia di Prossimità della Polizia Municipale e il Servizio pari Opportunità.

Al Tavolo Interassessorile istituito con la citata deliberazione, è giunta la richiesta da parte del Centro Antiviolenza della Città, di poter provvedere alla creazione di un istituto anagrafico che consenta alle donne di poter "secretare" i propri dati nel momento in cui la propria vita e quella dei propri figli permane in uno stato di pericolosità. Vi sono donne che per motivi diversi non hanno necessità di entrare in casa rifugio, oppure quelle che dopo aver compiuto il loro percorso di emancipazione dalla violenza vogliono liberamente uscirne. Normalmente sono situazioni in cui la giustizia non ha ancora fatto il suo corso e seppur esistono provvedimenti di allontanamento degli autori di violenza, questi non vengono rispettati.

Al Tavolo Interassessorile sono stati pertanto invitati i Servizi Civici al fine di conoscere sia la normativa in materia sia il procedimento da utilizzare per la creazione di una residenza "secretata" o "fittizia".

Attualmente molti Comuni hanno già istituito residenze fittizie e residenze in convivenza. La materia anagrafica è regolata dalla Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 recante Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Tali disposizioni prevedono che il comune registri nelle schede anagrafiche le informazioni relative alle persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato la residenza nel comune.

L'APR - Anagrafe della Ppopolazione Residente è la raccolta delle informazioni relative alle persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato la residenza nei comuni del territorio nazionale. L'attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici,

quali quello in ambito elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che in quanto tali servizi attingono alla fonte anagrafica per acquisire le notizie necessarie al corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza. L'AIRE, in particolare, ha il compito di rilevare le iscrizioni nelle liste elettorali. L'art. 2 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha istituito l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), una base dati di interesse nazionale, centrale, sicura ed interoperabile, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nonché, gradualmente, alle anagrafi locali tenute dai comuni. Per le anagrafi locali cui è subentrata ANPR, gli adempimenti tra uffici anagrafici comunali sono regolati dal D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, recante l'adeguamento del citato D.P.R. n. 223/1989 alla disciplina istitutiva dell'ANPR. Tali adempimenti sono quindi effettuati nella nuova base dati nazionale.

In applicazione del D.P.R. 126 del 2015, l'art. 33 del D.P.R. n. 223/1989 - Certificati anagrafici - è stato integralmente sostituito dal disposto:

1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'art. 35, l'ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.

Alla luce della normativa anagrafica nazionale sopra riportata e preso atto che il Comune di Torino è subentrato in ANPR il 12 luglio 2018, risulta urgente focalizzare l'attenzione sulla problematica della residenza "protetta" per la sicurezza delle donne e dei minori che si trovano in situazioni di pericolo dopo essere riusciti a richiedere aiuto ai servizi istituiti a loro sostegno. Se sino ad oggi il problema risultava essere circoscritto al solo comune di residenza effettiva, dal momento del subentro del comune in ANPR l'informazione sarà disponibile e certificabile anche da uno qualsiasi dei comuni già subentrati. Alla data del 10 ottobre 2019, i Comuni subentrati risultano essere 3.597; per altri 1.689 il subentro è previsto entro la fine del 2019. Molti Comuni hanno provveduto, attraverso l'istituto della residenza in convivenza anagrafica, a garantire la secretazione della presenza della vittima all'indirizzo di effettiva abitazione.

La scelta della convivenza anagrafica scaturisce dal dettato alquanto rigido dell'art. 3, comma 38.4, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che obbligherebbe la vittima a fornire precise informazioni, dovutamente tracciate e reperibili, con possibilità di accesso agli atti da parte di qualsiasi soggetto giuridicamente interessato.

Nei numerosi incontri del Tavolo Interassessorile si è ravvisata l'urgenza di trovare un istituto anagrafico che potesse "secretare" la residenza per donne vittime di violenza anche senza la richiesta del giudice.

La Città di Torino ha già provveduto in tal senso, ad esempio per i minori che necessitano di protezione, attraverso la creazione di un indirizzo istituzionale in convivenza.

In tal modo si garantirebbe la tutela della persona e, nel contempo, la residenza anagrafica, necessaria per il rilascio di tutte le certificazioni.

A tal fine si prevede:

- di individuare come residenza in convivenza per donne vittime di violenza, “CASA MARTI”, così denominata in memoria di Marta Gianello Guida, in Via Corte d’Appello 16, dove verranno recapitate le comunicazioni anche a mezzo posta per le donne che vi risiedono;
- la richiesta di protezione dovrà essere richiesta dalla donna, residente a Torino, che si ritiene in pericolo;
- la richiesta dovrà essere condivisa con i referenti dei Centri Antiviolenza riconosciuti dalla Regione Piemonte;
- i referenti invieranno la richiesta al Capo Convivenza di “CASA MARTI” attraverso il modulo predisposto in allegato.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’istituzione di una residenza in convivenza per le donne vittime di violenza e dei loro figli, residenti a Torino, che necessitano di protezione;
- 2) di individuare per la residenza in convivenza per donne vittime di violenza, la sede “CASA MARTI”, così denominata in memoria di Marta Gianello Guida, in Via Corte d’Appello 16, dove verranno recapitate le comunicazioni per le donne che vi risiedono;

- 3) di approvare le seguenti modalità di accesso a tale residenza:
 - a) che la richiesta di protezione venga fatta dalla donna, che si ritiene in pericolo;
 - b) che la richiesta sia condivisa con i referenti dei Centri Antiviolenza riconosciuti dalla Regione Piemonte i quali la invieranno al Capo Convivenza di “CASA MARTI” attraverso il modulo predisposto in allegato (**all. 1**);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato (**all. 2**);
- 5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

La Vicesindaca
Sonia Schellino

L’Assessore
Marco Giusta

L’Assessore al Bilancio, Tributi
Personale e Servizi Demografici
Sergio Rolando

La Direttrice
Divisione Decentramento
Giovani e Servizi
Anna Tironi

La Direttrice
Divisione Servizi Sociali e Lavoro

Monica Lo Cascio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente
Area Giovani e Pari Opportunità
Mariangela De Piano

La Dirigente
Area Servizi Civici
Monica Sciajno

Verbale n. 63 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 dicembre 2019 al 23 dicembre 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 dicembre 2019.